

## **Circolare del 19/01/1996 n. 11 - Min. Finanze - Dip. Dogane Imposizione Indiretta Uff. del Dir. Centrale/C.M.**

DM 16 novembre 1995, n. 577. Regolamento per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie.

**Sintesi:** La circolare illustra le disposizioni del DM in oggetto, pubblicato nella G.U. n.10 del 13.1.96, che disciplina l'impiego di carburanti e lubrificanti, in esenzione d'accisa, da parte delle imbarcazioni, diverse da quelle private da diporto, in navigazione nelle acque comunitarie. La nuova normativa sostituisce, operandone nel contempo uno snellimento, quella preesistente, che equiparava tale impiego all'esportazione, mentre rientra, ora, fra gli usi agevolati previsti dalla fiscalità interna.

### **Testo:**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13/1/96 il decreto ministeriale 16 novembre 1995, n. 577, che regola l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie.

Si forniscono, pertanto, le necessarie delucidazioni ed istruzioni per l'applicazione del predetto regolamento, che entra in vigore il 28 gennaio p.v., tenendo anche presente che, successivamente all'elaborazione del testo del decreto, al suo esame da parte del Consiglio di Stato ed alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio, e' stato approvato, con decreto legislativo 26 ottobre 1995, pubblicato il 29/11/95, il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, in vigore dal 14 dicembre u.s.. Pertanto i riferimenti alla preesistente normativa, riportati nel decreto, sono da intendersi sostituiti con quelli relativi al testo unico, indicati nella presente circolare.

Si premette che l'agevolazione si applica, in pratica, ai sensi del punto 3 della tabella A allegata al DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, (ora sostituito dal punto 3 della tabella A allegata al testo unico) al gasolio ed agli oli combustibili e, a norma dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 30 del suddetto DL, (ora comma 3 dell'art. 62 del testo unico) agli oli lubrificanti.

L'agevolazione riguarda i consumi di tutti i natanti (compresi i motopescherecci ma esclusi quelli privati da diporto) che navighino nelle acque marine comunitarie (definite come l'insieme delle acque territoriali e delle acque marittime interne dei singoli Stati membri, escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità), nonché delle imbarcazioni adibite al trasporto merci nelle acque interne o al dragaggio di vie navigabili e porti.

Per i prodotti petroliferi impiegati dai natanti (esclusi quelli privati da diporto) in navigazione fra porti nazionali o comunitari con tragitti includenti acque non comunitarie, ovvero da tutte le imbarcazioni in navigazione fra i porti nazionali o comunitari e quelli di Paesi terzi, nonché per quelli impiegati dai pescherecci che fanno scalo in porti di Paesi terzi si applica, invece, il trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni doganali per le provviste di bordo (vedasi art. 254 del T.U.L.D., approvato con DPR 23 gennaio 1973, n. 43).

L'art. 1 del regolamento subordina l'impiego dei gasolio e degli oli combustibili negli usi agevolati di che trattasi alla preventiva denaturazione con le sostanze indicate al comma 1 dell'articolo medesimo.

E', tuttavia, ammessa, dal comma 2, la denaturazione con altre sostanze aventi diversa denominazione commerciale ma identiche caratteristiche chimico-fisiche; a tal fine le ditte interessate dovranno farne motivata richiesta alla Direzione Centrale per l'Analisi merceologica e il Laboratorio chimico, cui dovranno essere trasmessi i campioni delle sostanze proposte.

Le istanze relative alla predetta autorizzazione devono essere presentate all'UTF competente per territorio ed inviate alla suddetta Direzione Centrale tramite la Direzione Compartimentale.

Il comma 3 stabilisce che le operazioni di denaturazione devono essere eseguite nei depositi fiscali con l'osservanza delle modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria; al riguardo si precisa che, al momento, ad eccezione degli impianti dove e' in atto la sperimentazione del progetto INFOIL, le denaturazioni continueranno a svolgersi con le modalità in atto. Il comma 4 definisce il campo d'applicazione dell'agevolazione mentre il comma 5 ribadisce l'esclusione dalla medesima dei prodotti destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni private da diporto, fermo

restando il trattamento fiscale previsto per tali tipi d'imbarcazione quando abbiano diretta destinazione ad un porto posto fuori dal territorio doganale della Comunita'.

Viene, poi, data la definizione di "imbarcazione privata da diporto", conformemente a quanto riportato nella nota (1) alla citata tabella A. In proposito si richiamano le delucidazioni fornite con la circolare n. 15/D, prot. n. 1243/I del 29/3/94.

L'art. 2 detta le modalita' fiscali per l'istituzione degli impianti di distribuzione dei prodotti agevolati, che effettuano il rifornimento non solo dei pescherecci, ma anche quello dei natanti in navigazione nelle acque nazionali o comunitarie e nelle acque nazionali interne, o adibiti al dragaggio di vie navigabili o di porti, aventi titolo all'agevolazione. Resta, ovviamente, ferma la disciplina relativa all'installazione ed all'esercizio dei suddetti impianti che interessa la competenza di altre Amministrazioni e che deve essere osservata prima di ottenere la licenza fiscale per la gestione di deposito di oli minerali gia' prevista dall'art. 3, comma 1, del DL 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, ed ora dall'art. 25, comma 1 e 4, del testo unico.

Poiche', come stabilito al successivo art. 4, i prodotti petroliferi agevolati devono pervenire ai suddetti impianti in regime sospensivo, i titolari degli impianti medesimi devono assumere la qualita' di operatori registrati.

La merce, invece, una volta pervenuta presso tali impianti, non viene piu' considerata in regime sospensivo, non potendo piu' avere destinazione diversa dall'uso esente cui e' vincolata.

Si rende dovuta, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7, primo comma, del DL n. 271/1957 ed ora dall'art. 25, comma 6, del testo unico, la prestazione della cauzione nella misura del 10% dell'imposta piena afferente al quantitativo custodito.

L'art. 3 dispone che la movimentazione dei prodotti agevolati denaturati, destinati agli impianti di distribuzione, sia effettuata con la scorta del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo (DAA), detta le modalita' di trasmissione agli UTF dei relativi esemplari n. 3 e n. 4 e consente, fino ad esaurimento delle scorte ed in ogni caso fino non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, di continuare ad utilizzare le bollette di cauzione mod. H-ter 18. Per le modalita' di compilazione di tale ultimo documento si richiamano le istruzioni impartite con la circolare n. 219/D, prot. n. 300/UDM -CM del 7/8/95, a commento dell'art. 17 del DM 17 maggio 1995, n. 322. L'art. 4 riporta gli adempimenti amministrativi e contabili che devono essere osservati dall'esercente dell'impianto di distribuzione per la contabilizzazione dei prodotti movimentati, da effettuare in un apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'UTF competente per territorio, e per il rifornimento dei prodotti alle imbarcazioni.

E' prevista la compilazione di un apposito "memorandum", che deve contenere tutti i dati occorrenti per individuare la partita di prodotto imbarcata e che deve essere firmato sia dall'esercente dell'impianto o da un suo delegato sia dal marittimo o dal comandante dell'imbarcazione rifornita, per le conseguenti assunzioni di responsabilita' ai fini fiscali. Il "memorandum" viene poi posto a corredo del registro di carico e scarico.

Viene prescritto il libretto di controllo (gia' previsto dalla precedente regolamentazione per i motopescherecci) di cui deve munirsi ogni imbarcazione avente titolo all'impiego dei prodotti petroliferi agevolati e sul quale sono indicate le caratteristiche dell'imbarcazione e riportate le annotazioni relative agli imbarchi effettuati ed ai consumi registrati.

Per le imbarcazioni di nazionalita' dei Paesi comunitari il rifornimento e' effettuato, mancando il libretto di controllo previsto dalla normativa nazionale, dietro esibizione della documentazione di bordo dell'imbarcazione, i cui estremi vanno riportati nel "memorandum".

A norma del comma 4, anche i depositi fiscali (depositi costieri e raffinerie) possono effettuare rifornimenti di prodotti petroliferi denaturati alle imbarcazioni che ne hanno titolo, con l'osservanza dei medesimi adempimenti previsti dall'articolo in esame.

I rifornimenti di che trattasi possono essere effettuati, in relazione a particolari esigenze di approvvigionamento delle imbarcazioni che stazionano in localita' non servite da impianti di distribuzione, anche con prodotto trasportato sulla localita' d'imbarco mediante autobotte (sempre che cio' sia consentito dalla vigenti norme di sicurezza) e con scorta di certificato di provenienza (di color rosa o, in mancanza, color cenere, previa apposizione di apposita stampigliatura dalla quale deve risultare che trattasi di prodotto denaturato destinato all'imbarco in esenzione ai sensi del D.M. 16 novembre 1995, n. 577), sotto la responsabilita' dell'esercente dell'impianto mittente e secondo un programma predeterminato, risultante da una distinta allegata al predetto certificato.

Questa operazione puo' essere effettuata anche con prodotto denaturato estratto da un deposito fiscale, sempre con l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nell'art. 4, ma a condizione che tutta la quantita' trasportata venga completamente utilizzata per il rifornimento, non essendo possibile consentire il rientro in deposito fiscale del prodotto denaturato.

I depositi fiscali possono, naturalmente, effettuare, oltre ai rifornimenti di prodotti petroliferi denaturati con le modalita' previste dal DM 16 novembre 1995, n. 577, e di cui si e' prima detto anche rifornimenti di prodotti petroliferi non denaturati con il trattamento doganale delle provviste di bordo alle navi ed imbarcazioni che ne hanno titolo; con questo regime possono continuare ad essere effettuati i rifornimenti alle navi od imbarcazioni (diverse comunque dai motopescherecci adibiti alla pesca costiera e dai natanti di cui all'art. 256 del T.U.L.D.), quali, ad esempio, le navi traghetto e gli aliscafi, che operano esclusivamente nelle acque comunitarie, atteso che tale regime, che rientrava nella previsione dell'art. 255 del T.U.L.D., offre adeguate garanzie di tutela fiscale.

L'art. 5 contiene disposizioni che riguardano gli uffici dell'Amministrazione e prevede l'obbligo della verifica semestrale, con redazione dell'inventario; il riferimento all'art. 16 del citato DL n. 271/1957 deve ora intendersi sostituito con il riferimento all'art. 47 del testo unico.

Analogamente, per i poteri spettanti ai funzionari del Dipartimento ed militari della Guardia di Finanza il riferimento all'art. 8 del suddetto DL n. 271/1957 deve intendersi sostituito con quello all'art. 18 del testo unico.

Nel comma 3 viene precisato, in relazione al nuovo assetto organico degli uffici del Dipartimento, di cui al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che l'attivita' di controllo sugli impianti di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati, che rientra ora nella competenza degli UTF in quanto agevolazione della fiscalita' interna, puo' essere affidata anche alle dogane, che finora l'hanno esercitata sulla base della disciplina doganale prima prevista.

Quanto sopra, ovviamente, nei casi in cui il titolare della Direzione Compartimentale lo ritenga piu' funzionale alle esigenze di una migliore utilizzazione delle risorse umane disponibili.

Per l'inosservanza delle disposizioni stabilite dal regolamento si fa rinvio alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 32, comma 3, del DL n. 331/1993, sostituito, ora dall'art. 50, comma 1, del testo unico.

Nell'art. 6 viene stabilito che a regolamentazione prevista per i prodotti petroliferi indicati nell'art. 1 si applica anche per gli oli lubrificanti, ad esclusione della denaturazione e con gli adattamenti conseguenti al diverso regime fiscale.

In particolare, per le partite di provenienza comunitaria, non essendo prevista la scorta del documento di accompagnamento comunitario, e' consentita l'assunzione in carico con la documentazione commerciale che scorta il prodotto.

L'art. 7 contiene le disposizioni transitorie per consentire alle ditte che gia' esercitano la particolare attivita' di adeguarsi alla nuova normativa entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore (e cioe' entro il 27 aprile p.v.), integrando eventualmente la documentazione gia' presentata, che resta valida.

Con l'entrata in vigore del regolamento di che trattasi sono abrogate le disposizioni di cui al DM 22 novembre 1978, successivamente modificato dal DM 19 maggio 1989, tranne quelle relative a materia di competenza di altre Amministrazioni.

Si prega di attenersi alle soprariportate disposizioni e di segnalare tempestivamente ogni eventuale difficolta' derivante dalla loro pratica applicazione.